

CONTRATTI BANCARI  
(DISCIPLINA GENERALE) (\*)

SOMMARIO: 1. L'affermarsi solo recente di una normativa generale sui contratti bancari. — 2. La disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali banca-cliente. Finalità, ambito applicativo e regole generali. — 3. L'informazione precontrattuale del cliente. — 4. La forma dei contratti e l'obbligo di consegna di un'esemplare del contratto al cliente. — 5. Il contenuto dei contratti. — 6. Il potere di conformazione dei contratti. — 7. La modificazione dei contratti. — 8. L'obbligo di comunicazione periodica. — 9. L'obbligo di rilascio di copia della documentazione. — 10. La localizzazione dei rapporti bancari. — 11. La cointestazione nei rapporti bancari. — 12. La rappresentanza nei rapporti bancari.

1. L'attività negoziale delle banche può ben dirsi fenomeno del tutto trascurato dal legislatore sino all'avvento dell'attuale codice civile, nell'ambito del quale sono state comunque disciplinate soltanto alcune delle operazioni bancarie; senza poi nessuna attenzione alla differente posizione dei contraenti ed in totale assenza di disposizioni aventi carattere generale.

In tale rarefatto contesto, le banche sono riuscite con facilità ad imporre alla clientela le loro condizioni e le loro logiche operative, in ciò peraltro agevolate dall'adozione standardizzata ed uniforme di molteplici schemi contrattuali-tipo predisposti dall'A.B.I. (le c.d. N.U.B. — Norme Bancarie Uniformi), schemi divenuti poi condizioni generali di contratto pressoché comuni a tutte le banche.

Ed invero, sino al finire degli anni Ottanta del secolo scorso le banche hanno letteralmente dominato la scena contrattuale, modificando ed integrando a loro piacimento l'evanescente apparato codicistico attraverso i numerosi modelli standardizzati di contratto; talvolta addirittura giungendo ad alterare le stesse strutture di alcuni contratti legalmente tipizzati e finanche a crearne di nuovi.

Nel suddetto periodo, caratterizzato peraltro dall'assenza di un regime di effettiva concorrenza tra gli intermediari, il vero diritto dei contratti ban-

---

(\*) Voce del *Dizionario di Diritto privato* diretto da Natalino Irti.

cari risultava dunque quasi esclusivamente quello contenuto all'interno delle N.B.U., di fronte al quale il sistema legislativo generale (artt. 1341, 1342, 1370 c.c.) si mostrava del tutto inadeguato, non riuscendo ad opporre efficienti contrappesi; così come poi gli interventi correttivi della giurisprudenza e della dottrina non erano certo in grado di riportare in equilibrio i piatti della bilancia contrattuale.

Tale stato di cose, anche per effetto dell'affermarsi di un regime di reale concorrenza, di una forte innovazione finanziaria e di una legislazione comunitaria sempre più tesa a favorire la trasparenza delle condizioni contrattuali in un'ottica di tutela del risparmiatore, iniziò concretamente a mutare all'inizio degli anni Novanta.

La normativa in tema di trasparenza (l. 19 febbraio 1992, n. 142, poi confluita nel t.u. banca cred. adottato con d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385: artt. 115-120 e 127-128) ha rappresentato una svolta epocale: per la prima volta vengono introdotti principi generali applicabili a tutti indistintamente i contratti bancari; così come per la prima volta viene approntato uno « statuto » normativo di tutela del cliente bancario. Il legislatore abbandona quindi la logica dell'impianto codicistico, teso a tipizzare i rapporti negoziali banca-cliente ed introduce regole generali, applicabili indistintamente a tutte le diverse tipologie contrattuali.

Al nuovo apparato normativo viene poi ad affiancarsi, e sempre su di un piano generale, la disciplina dettata per i contratti conclusi dalla banca con il cliente « consumatore » (artt. 1469-*bis* - 1469-*sexies* c.c., poi trasfusi negli artt. 33-38 d.lg. 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo); disciplina che prescinde anch'essa dal tipo negoziale e che si posiziona in via prodromica rispetto ai singoli contratti.

In tale contesto, è andata inevitabilmente sempre più diminuendo la peculiare incidenza delle N.B.U., soprattutto nella loro tradizionale funzione di standardizzazione della disciplina dei singoli contratti; funzione che peraltro, e sotto diverso aspetto, è stata di recente dichiarata incompatibile con la disciplina *antitrust*.

Detta tendenza ha infine trovato nel 2000 piena conferma, attraverso la predisposizione, da parte dell'A.B.I. in accordo con le principali Associazioni di consumatori, delle « Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente », costituenti un nucleo organico di regole in principio applicabili a qualsivoglia rapporto bancario e dirette a disciplinare i più rilevanti profili dello stesso, a monte quindi delle discipline relative ai singoli contratti.

2. Come visto, la principale fonte della disciplina generale in mate-

ria di contratti bancari è rappresentata dagli artt. 115-120 e 127-128 t.u.b., dettati in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali banca-cliente.

Le finalità di detta normativa, oggi desumibili anche dalla Delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, sono principalmente quelle: (a) di assicurare al cliente un'informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti dalla banca, nell'ottica poi di garantire, anche in un contesto di negoziazione a distanza, una sua piena consapevolezza nel momento di formazione della volontà negoziale; (b) di migliorare l'efficienza e la competitività del sistema finanziario, attraverso la comparabilità delle diverse offerte presenti sul mercato.

Venendo all'ambito applicativo della disciplina, va rilevato come lo stesso non sia del tutto evidente; l'unica certezza essendo invero costituita dal perimetro dei soggetti destinatari, tra i quali risultano espressamente ricomprese le banche. Per il resto, soltanto a livello interpretativo può dedursi che: (i) i soggetti beneficiari della disciplina (« clienti ») sono indifferentemente sia le persone fisiche (poi consumatori o professionisti) che quelle giuridiche, tutti potendo rientrare nella nozione di « cliente » della banca, cui la legge fa generico riferimento; (ii) tra i soggetti beneficiari vanno ricompresi anche coloro che prestano garanzie (reali e personali) in favore della banca; (iii) soltanto le operazioni indicate nell'allegato alla citata Delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 sono sottoposte all'intera normativa sulla trasparenza, laddove ad ogni ulteriore operazione che abbia natura bancaria o finanziaria andranno ad applicarsi soltanto gli artt. 115, 117-120 e 127-128 citt.; (iv) non sono infine sottoposte alla disciplina in questione le operazioni che non hanno natura bancaria o finanziaria, prime tra tutte le operazioni « connesse » e « strumentali » poste in essere dalla banca *ex art.* 10, comma 3°, t.u.b.

Così definiti finalità e perimetro della disciplina sulla trasparenza, va rilevato come la stessa sia caratterizzata da due regole fondamentali.

La prima, dettata dall'art. 127, comma 1°, t.u.b., secondo cui le disposizioni sulla trasparenza sono derogabili soltanto in senso più favorevole al cliente, ove poi la valutazione comparativa tra disciplina legale e convenzionale andrà eseguita clausola per clausola, con esclusione quindi di qualsiasi comparazione d'insieme, concernente cioè il rapporto nel suo complesso.

La seconda, dettata dal comma 2° del medesimo art. 127, secondo cui qualsiasi nullità prevista dalla normativa sulla trasparenza può essere fatta valere soltanto dal cliente. Ove poi, secondo la condivisibile opinione prevalente, la nullità non potrebbe neppure essere rilevata d'ufficio dal giudice nel caso in cui il vizio operi in senso favorevole al cliente.

3. L'art. 116 t.u.b. stabilisce il principio generale secondo cui, in ciascun locale della banca aperto al pubblico, debbono essere pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni ed ai servizi offerti, nonché, per i finanziamenti, il T.A.E.G. (tasso effettivo globale medio).

È poi previsto un rinvio alla normativa secondaria per la definizione delle concrete modalità di adempimento del suddetto precetto-base, attraverso la previsione di alcuni strumenti informativi (c.d. trasparenza documentale).

Detti strumenti sono: (i) un avviso di carattere generale, denominato « principali norme di trasparenza », contenente l'indicazione dei principali diritti e strumenti previsti a tutela del cliente; (ii) un più specifico « foglio informativo », contenente informazioni concernenti la banca, nonché le caratteristiche, i rischi, le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali che caratterizzano i singoli rapporti; (iii) la copia integrale dei testi dei contratti da stipulare in forma scritta (v. *infra* § 4), a disposizione del cliente in uno con un « documento di sintesi », rappresentativo delle più significative condizioni contrattuali ed economiche.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono « offerta al pubblico » *ex art.* 1336 c.c.; così come poi la consegna della copia del contratto da parte della banca non costituisce per la stessa proposta unilaterale irrevocabile *ex art.* 1329 c.c.

Il suddetto sistema di informazione precontrattuale, pur meritevole negli intenti, non pare tuttavia in grado di colmare il vuoto di effettiva « consapevolezza » che caratterizza in principio i potenziali contraenti della banca. In effetti, non sembra tanto sussistere un problema di « quantità » dell'informazione, quanto piuttosto di « qualità » della stessa: se invero si è ormai giunti a garantire una buona conoscibilità dei dati, sembra ancora troppo debole la reale comprensione degli stessi, soprattutto alla luce della scarsa intelligibilità dell'effettiva portata delle clausole contrattuali.

4. Al fine di consentire la verifica tanto che le condizioni applicate dalla banca siano effettivamente conformi a quelle pubblicizzate, quanto che sussistano tutti gli elementi del contratto richiesti dalla legge (v. *infra* § 5), l'art. 117, comma 1°, t.u.b. prescrive che i contratti bancari debbano essere redatti per iscritto. La normativa secondaria ha poi cura di precisare che, in caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è rispettato qualora risultino le condizioni previste dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 sul documento elettronico. Il successivo

comma 3° dell'art. 117 sanziona con la nullità l'inosservanza della forma scritta.

Il comma 2° del medesimo articolo 117 ammette tuttavia la possibilità che, per alcune tipologie di contratti, la normativa secondaria preveda il loro perfezionamento anche in forma diversa da quella scritta. Tra i casi di esenzione ammessi, particolare rilievo assume quello relativo alle operazioni effettuate « in esecuzione » di previsioni contenute in contratti (già) redatti per iscritto. Laddove poi il concetto di « esecuzione » dovrà interpretarsi in senso estensivo: cioè evitando di riconnettere all'esecuzione un significato di (dovuta) « attuazione » di una previsione contrattuale e ricomprendendo pertanto nell'esenzione in parola qualsiasi operazione contemplata — cioè semplicemente prevista come possibile — nell'ambito di un regolamento contrattuale originariamente redatto per iscritto.

Infine, sempre l'art. 117, comma 1°, prescrive che un esemplare del contratto perfezionato venga consegnato al cliente. Secondo la convincente opinione prevalente, detto obbligo, esclusa senz'altro la sanzione di nullità in caso di sua inosservanza, si configura come obbligo (*ex art. 1374 c.c.*) attinente alla fase esecutiva di un rapporto già perfezionatosi, non certo come momento finale dell'*iter* formativo del contratto bancario.

5. La normativa sulla trasparenza dedica particolare attenzione al contenuto del contratto bancario.

In positivo, è imposto di indicare sempre nel contratto: (i) il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, ivi compresi gli oneri in caso di mora e la periodicità della capitalizzazione (art. 117, comma 4°, t.u.b.; Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000); (ii) la (eventuale) previsione di modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni in caso di sussistenza di un giustificato motivo (artt. 117, comma 5°; e 118, comma 1°, t.u.b.; e v. anche *infra* § 7).

In negativo, è vietato l'inserimento nel contratto di clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione, nonché di clausole che prevedano tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (art. 117, comma 6°).

Il divieto di determinazione degli interessi mediante un rinvio agli usi, se ha definitivamente sancito la nullità delle c.d. clausole « uso piazza », non ha comunque escluso la legittimità del richiamo *per relationem* a quelle fonti extracontrattuali diverse dagli usi; sicché sono ancor oggi da considerare pienamente legittime le clausole di determinazione degli interessi mediante l'utilizzo di parametri esterni al contratto, purché certi e predeterminati (ad esempio, il c.d. *euribor*).

Il sistema prevede poi che, tanto in caso di violazione della regola relativa alla completezza del contratto, quanto nel caso di violazione della regola di conformità alle condizioni pubblicizzate, il contratto sia automaticamente integrato mediante l'applicazione: (i) del tasso di interesse minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali (o altri titoli similari indicati dal ministro dell'economia) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive (concessione del credito) e passive (raccolta del risparmio); (ii) degli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; con poi la precisazione che, in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto (cfr. art. 117, comma 7°, analogamente a quanto disposto dall'art. 1419, comma 2°, c.c.).

6. L'ultimo comma dell'art. 117 t.u.b. dispone che « la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare determinazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato ». Laddove, si badi, il compito delle suddette autorità di vigilanza non potrà certo essere quello di predeterminare il contenuto e le caratteristiche di nuove figure contrattuali, bensì soltanto, in un'ottica di mera trasparenza, quello di monitorare le figure contrattuali esistenti sul mercato al fine di evitare che alle stesse siano fornite denominazioni non corrispondenti al loro reale contenuto. Non è tanto, quindi, che a determinati contratti possa venir imposto un « contenuto tipico determinato », quanto — all'inverso — che l'utilizzo di particolari « denominazioni » possa essere consentito soltanto in relazione a contratti e valori mobiliari aventi un « contenuto tipico determinato ».

7. Nei contratti di durata, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, comma 2°, c.c., può essere inserita una clausola che consenta alla banca di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni (c.d. *jus variandi*) qualora sussista un giustificato motivo (cfr. art. 118, comma 1°, t.u.b.; e anche art. 117, comma 5°, cit. *supra* § 5).

Lo *jus variandi* della banca non opera quindi di diritto: dovendo necessariamente essere previsto nel contratto mediante apposita clausola (vessatoria) che condizioni l'esercizio della facoltà in questione al ricorrere di un'ipotesi di giustificato motivo; ravvisabile, quest'ultimo, in ogni evento potenzialmente idoneo a modificare l'originario sinallagma contrattuale.

Dal punto di vista procedimentale, la modifica delle condizioni del contratto dovrà poi essere comunicata dalla banca al cliente in forma scrit-

ta, con un preavviso di almeno trenta giorni e con modalità contenenti in modo evidenziato la formula « proposta di modifica unilaterale del contratto », nonché, è da ritenere, il « giustificato motivo » posto a base della modifica.

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni; avendo peraltro diritto, in tal caso, all'applicazione delle condizioni in precedenza praticate (art. 118, comma 2°).

Questione controversa è quella relativa al momento da cui decorre la modifica in caso di accettazione tacita del cliente. Al riguardo, appare preferibile la soluzione che ritiene la modificazione efficace a decorrere dalla scadenza del termine di preavviso (trenta giorni) e non dalla scadenza del termine di recesso (sessanta giorni).

L'inosservanza della disciplina in materia produce l'inefficacia delle relative variazioni contrattuali nell'ipotesi in cui queste siano sfavorevoli al cliente (art. 118, comma 3°).

Il legislatore ha infine disciplinato in via speciale una particolare e frequente variazione contrattuale: ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 cit. « le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente ».

Pur non essendo la norma di immediata comprensione, appare possibile affermare in via interpretativa che: (i) la disposizione disciplina soltanto le variazioni di tasso conseguenti a decisioni di politica monetaria che siano proposte dalla banca al cliente, in un contesto contrattuale ove, ai sensi dell'art. 118, comma 1°, sia prevista detta facoltà in capo alla banca ed ove poi quella specifica decisione di politica monetaria rappresenti effettivamente un giustificato motivo per la variazione; (ii) di conseguenza, la disposizione non disciplina quelle variazioni di tasso che, pur conseguenti a decisioni di politica monetaria, siano state già previste e programmate in un determinato ambito contrattuale (variazioni automatiche), trovandoci in tal caso in presenza non già di una « modifica » del contratto, bensì di una vera e propria « attuazione » dello stesso; (iii) le « decisioni di politica monetaria » sono tutte quelle assunte dalla B.C.E. per l'assolvimento dei compiti attribuiti al c.d. S.E.B.C. (Sistema Europeo delle Banche Centrali) nell'ambito del suo obiettivo di mantenimento della stabilità dei prezzi; (iv) l'elemento centrale della disposizione è il singolo « contratto », non il singolo « cliente » (magari titolare di diversi rapporti), né tanto meno la « clientela » in genere, con allora la conseguenza che la modifica contestuale dei tassi potrà interessare soltanto il singolo rapporto contrattuale di quel determinato cliente; (v) la contestuale modifica dei tassi deve operarsi

in eguale misura « assoluta », mediante variazione degli stessi punti percentuali (ad esempio: tasso passivo del 6% aumentato di 2 punti percentuali e tasso attivo del 3% aumentato di 2 punti percentuali); non quindi in misura « relativa », cioè nella stessa proporzione rispetto ai tassi in precedenza applicati (ad esempio: tasso passivo del 6% aumentato di 2 punti percentuali e tasso attivo del 3% aumentato di 1 punto percentuale).

8. Nell'intento di assicurare la trasparenza del rapporto banca-cliente, oltre che nel suo momento genetico, anche in tutto il corso della sua esecuzione, l'art. 119, comma 1°, t.u.b. e le relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia prevedono che, in tutti i contratti di durata, la banca, almeno una volta all'anno e comunque alla scadenza del rapporto, sia tenuta a fornire per iscritto al cliente una comunicazione analitica in grado di offrire una chiara e completa informazione sullo svolgimento del rapporto; principalmente: le movimentazioni; le somme addebitate e accreditate; il saldo debitore e creditore; il « documento di sintesi » (v. *supra* § 3) contenente un aggiornato quadro delle condizioni applicate.

L'invio della comunicazione periodica non si limita a produrre un effetto di trasparenza cognitiva: l'art. 119, comma 3°, al fine di aumentare il livello di certezza dei rapporti *inter partes* stabilisce infatti l'importante conseguenza dell'approvazione tacita del rendiconto in mancanza di opposizione scritta del cliente entro sessanta giorni dal ricevimento. Detta regola, originariamente riferita al solo conto corrente, è oggi applicabile a qualsiasi rapporto bancario di durata per effetto dell'art. 24, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.

9. L'art. 119, comma 4°, t.u.b., con disposizione applicabile a qualsiasi rapporto bancario, anche non di durata, stabilisce che « il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni ».

Al riguardo, è invero ancora controversa (soprattutto tra i pratici) la questione se i soggetti legittimati (tra i quali è da ritenere rientrano anche i garanti), oltre a poter richiedere la documentazione « relativa a singole operazioni », possano anche richiedere genericamente tutta la documentazione relativa al decennio precedente, in possesso della banca. L'inequivoco tenore della legge induce a propendere in favore dell'opinione restrittiva; il che non esclude peraltro la possibilità, da parte del legittimato, di in-



tentare azioni di rendiconto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1713 c.c. e 119, comma 1° (e non già 4), t.u.b.

10. Ogni articolazione della banca (succursale o sportello), pur non collocandosi su di un piano giuridicamente distinto rispetto alla banca-persona giuridica, possiede una propria autonomia « operativa », risultando indipendente sia dalla sede legale che dalle altre articolazioni territoriali dell'impresa.

Il c.d. principio della « localizzazione » dei rapporti bancari costituisce fenomeno peculiare dell'impresa bancaria e trova fondamento normativo sia nell'art. 1834, comma 2°, c.c., che nell'art. 1843, comma 2°, c.c. In entrambe dette norme, ed in deroga al principio di cui all'art. 1182 c.c., è stabilito che « salvo patto contrario i versamenti e i prelevamenti si eseguono presso la sede della banca ove è costituito il rapporto ».

Anche nelle « Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente » (v. *supra* § 1) il principio della localizzazione trova puntuale riscontro: l'art. 4, comma 1°, dispone infatti che « le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti ».

Sul piano applicativo, ne discende allora principalmente che il cliente potrà operare, in relazione ad un determinato rapporto bancario, esclusivamente con lo sportello presso cui ha instaurato il rapporto stesso.

Ciò posto, va comunque rilevato come la logica dell'operatività « localizzata » — tradizionalmente fondata sul fatto che la contabilità relativa ad un determinato cliente è conservata esclusivamente presso lo sportello ove è radicato il rapporto — sia destinata nel tempo sempre più ad affievolirsi, alla luce dei moderni sistemi operativi interni alle banche che ormai consentono agevolmente di delocalizzare molti dei principali rapporti con il cliente.

11. Nel quadro di scarsa disciplina legislativa del fenomeno della contitolarità dei rapporti obbligatori (anche nel settore bancario, ove il fenomeno è invero assai frequente), le « Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente » (v. *supra* § 1) sono intervenute al fine di regolamentare la cointestazione nei rapporti bancari.

Preliminarmente, è da rilevare la disposizione che produce effetti liberatori per l'invio delle comunicazioni da parte della banca ad uno soltanto dei cointestatari. L'art. 5, comma 2°, delle citate Condizioni generali stabilisce infatti che « in mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli

estratti conto vanno fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari, all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri ».

Ciò posto, va poi rilevato come l'art. 9, comma 1°, delle citate Condizioni generali stabilisca il principio per cui, se non è prevista la facoltà dei titolari del rapporto di agire in via separata (c.d. firma disgiunta), qualsiasi disposizione nei confronti della banca deve essere effettuata da tutti i contitolari in via unitaria (c.d. firma congiunta). La regola, che ricalca quella dettata dal legislatore per il conto corrente bancario (cfr. art. 1854), sancisce dunque il principio per cui, in assenza di scelta da parte dei clienti, il regime « normale » è quello della disposizione congiunta da parte degli stessi. Va comunque rilevato che nell'ipotesi di firma congiunta è piuttosto difficile escludere il potere di ciascun titolare di compiere in autonomia tutte quelle operazioni che potrebbero essere liberamente compiute da un terzo (ad esempio: versamenti). In ogni caso, i cointestatari (sia in regime congiunto che disgiunto) risponderanno in solido tra loro nei confronti della banca anche per il fatto di un solo cointestatario.

Sempre dal citato art. 9, comma 1°, deriva poi che: (i) la facoltà di disposizione in via disgiuntiva può essere modificata o revocata soltanto dietro conformi istruzioni impartite alla banca da tutti i cointestatari; (ii) ognuno dei cointestatari può autonomamente recedere dal rapporto con la banca, la quale dunque continuerà lo stesso con tutti gli altri.

Le citate Condizioni generali disciplinano anche il caso della morte di uno dei contitolari con poteri disgiunti. In tale ipotesi, ognuno dei cointestatari superstiti conserverà il diritto di disporre separatamente del rapporto; così come, analogamente, lo conserveranno gli eredi, i quali tuttavia saranno tenuti ad esercitarlo tutti insieme. Quest'ultima regola appare ispirata alla comprensibile esigenza di evitare che la banca si debba rendere interprete di possibili contrasti all'interno della compagine ereditaria.

Sostanzialmente ispirato alla medesima logica è infine l'ultimo dei principi che disciplinano la contitolarità nei rapporti bancari: secondo il quale, nell'ipotesi in cui alla banca venga comunicata un'opposizione scritta da parte di anche uno solo dei cointestatari, la stessa è tenuta a pretendere il consenso di tutti gli altri titolari e degli eventuali eredi.

12. La pratica registra di frequente l'esigenza dei clienti di operare nei confronti della banca attraverso terzi rappresentanti.

L'art. 8 delle citate Condizioni generali banca-cliente stabilisce che « il cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando gli eventuali limiti delle

facoltà loro accordate ». Il successivo comma 2° regola poi le vicende modificative ed estintive dei poteri rappresentativi, con disciplina distinta a seconda che il rapporto sia intestato ad uno ovvero a più titolari: « le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto [...] ; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione ».

La clausola, finalizzata a ridurre al massimo i problemi potenzialmente derivabili alla banca in relazione alla conoscenza o meno delle vicende relative alle procure rilasciate ai clienti, si discosta non poco dal diritto comune (cfr. artt. 1396, 2193, comma 2°, c.c.), ma sulla sua validità, nonostante qualche opinione contraria, non dovrebbero sussistere dubbi.

Sempre relativamente alle cause di cessazione della procura, il comma 5° del citato art. 8 migliora notevolmente la posizione della banca rispetto al diritto comune, riducendo i possibili dubbi interpretativi derivanti dall'applicazione del principio di cui all'art. 1396, comma 2°, c.c., con il disporre che « le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza [diverse dalla revoca e dalla rinuncia] non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche in caso di rapporto intestato a più persone »; sicché, qualora la facoltà di rappresentanza si sia estinta per morte o sopravvenuta incapacità d'agire, ai fini dell'opponibilità alla banca sarà necessario produrre tutta la documentazione dalla quale emergano, in modo appunto « legalmente certo » dette circostanze.

Sempre in deroga al diritto comune (art. 1726 c.c.), la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere poi disposta anche da uno soltanto dei contitolari (art. 8, comma 4°, Condizioni generali, cit.).

Infine, va chiarito se, qualora manchi un'espressa indicazione negoziale, nell'ipotesi di più rappresentanti costoro debbano o meno operare in via tra loro congiunta. La soluzione dipende da chi conferisce la rappresentanza: (i) nel caso in cui il conferente sia un solo intestatario, il sistema (art. 1716, comma 2°, c.c.; e v. anche art. 2203 c.c.) non lascia spazi al dubbio: i rappresentanti agiranno in regime disgiunto; (ii) alla stessa soluzione può pervenirsi nel caso di più contitolari tra loro in regime di firma disgiunta; (iii) nel caso infine di più titolari a firma congiunta, dovrebbe in principio affermarsi l'agire congiunto anche dei rappresentanti.

*Bibliografia essenziale*

- ABBADESSA, *Su taluni aspetti della disciplina della rappresentanza riguardanti l'esercizio dell'attività bancaria*, in AA.VV., *Le operazioni bancarie*, a cura di Portale, Milano, 1974, 190 ss.; ALPA, *La trasparenza dei contratti bancari*, Bari, 2003; [BRESCIA MORRA e] MORERA, *L'impresa bancaria. L'organizzazione e il contratto*, in *Tratt. di dir. civ. del Cons. Naz. Notar.*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2006, 321 ss.; [CALANDRA BUONAURO, PERASSI e] SILVEITI, *La banca: l'impresa e i contratti*, in *Trattato* diretto da Cottino, Padova, 2001, 369 ss.; CAPOBIANCO, *I contratti delle banche: trasparenza ed equilibrio nei rapporti con la clientela*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2002, 198 ss.; FAUCEGLIA, *I contratti bancari*, in *Trattato* diretto da Buonocore, Torino, 2005, 101 ss.; FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario*, I, Torino, 2004, 143 ss.; GIORGIANNI e TARDIVO, *Diritto bancario*, Milano, 2006, 449 ss.; MIRONE, *Standardizzazione dei contratti bancari e tutela della concorrenza*, Torino, 2003; MORERA, *Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria (art. 118, 4° comma, t.u. bancario)*, in *Foro it.*, 2007, V, c. 252; PISCITELLO, *Considerazioni sulle posizioni soggettive del cliente nei contratti bancari*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, 268; PORZIO, in AA.VV., *I contratti delle banche*, Torino, 2002, 34 ss.; RENDA, *La contitolarità dei depositi bancari*, Padova, 1981; SANTONI, *Lo jus variandi delle banche nella disciplina della l. n. 248 del 2006*, in questa *Rivista*, 2007, I, 249; SIRENA, *Il jus variandi della banca dopo il c.d. decreto legge sulla competitività (n. 223 del 2006)*, ibidem, 262 ss.; SPARANO, *Il conto corrente cointestato*, in questa *Rivista*, 1996, I, 87 ss.